

*consilium principis*²³, tuttavia l'affermazione dell'istituto non arrivò sino al punto che « *consilium* » diventasse sinonimo (« designe », dice il Martin) del *consilium principis*²⁴. Comunque, è esatto che del *consilium principis* facevano parte solo gli amici dell'imperatore (sarebbe stata bella che vi fossero ammessi i nemici), ma è ridicolo pensare che tutta la vasta schiera degli amici del *princeps* fosse ammessa nel ristretto consiglio tecnico-giuridico di cui egli si circondava.

« *Amicus principis* » non aveva quindi affatto, particolarmente nel primo secolo della nostra era, il significato tecnico di « *consiliarius principis* »²⁵. Tanto meno « *amicus* » era sinonimo di consigliere. Il verso di Ovidio dice e vuol dire, molto innocentemente, questo soltanto: che la ninfa Egeria fu cooperatrice del re Numa essenzialmente per i consigli che gli dette.

Quanto a Giovenale, nessuno può e vuole contestare che egli dell'istituto del *consilium principis*, per come si andava profilando già ai tempi suoi, fosse a conoscenza²⁶. Ma ciò non autorizza a ipotizzare che egli pensasse ai *consiliarii principis*, cioè agli amici di costui, quando disse di Egeria che era amica di Numa. Strizzasse o non strizzasse l'occhio, Giovenale parlava di « *amica* » nel senso proprio di amica.

4. « FULMINIBUS OCCISUS ».

1. I *Mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé* (Roma 1974, p. XXXII-789) sono in tutto degni, per numero e livello di contributi, dell'eletta personalità dello studioso che si è voluto con essi onorare. Una lettura interessantissima, gradevole e varia. A puro titolo di glossa sia permessa qualche parola su uno dei cinquantadue saggi della raccolta: Robert Schilling, *Iuppiter Fulgur, À propos de deux lois archaïques* (p. 681-689).

²³ Sul tema, da ultimo: J. CROOK, « *Consilium principis* ». *Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian* (1975). V. anche K. DIETZ, « *Senatus contra principem* ». *Untersuchungen zur Senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax* (1980) 300 ss.

²⁴ Lo smentiscono radicalmente tutti i vocabolari.

²⁵ Cfr. CROOK (nt. 23) 21 ss.

²⁶ Tutta la quarta satira ruota intorno a Domiziano ed al suo *consilium*. Cfr., in particolare, 1.4.72-75: *vocantur / ergo in consilium proceres quos oderat ille, / in quorum facie miserae magnaeeque sedebat / pallor amicitiae*.

* In *Labeo* 23 (1977) 113 s. e 26 (1980) 437 s.

Le leggi « regie » cui si riferisce l'a. sono riportate da Festo (p. 190 L.) in un notissimo passo: *Occisum a necato disting[uunt] quidam, quod alterum a caedendo atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu, itaque in Numae Pompilii regis legibus scriptum esse: « si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito », et alibi: « homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet ».*

Gli editori correggono solitamente il primo « fulminibus » in « fulmen » (cfr. FIRA. 1.13), ma non manca chi ricostruisce « fuminem Iovis » (Scaligero, Ernout) o attribuisce ad « occisit » un eccezionale senso « impersonale », come (non tanto di azione compiuta da un preciso soggetto, quanto) di effetto determinato da un *numen*, « da una forza sentita come occulta e sovrastante la dimensione umana » (Schwyzer, in *Rhein. Mus. Philol.* [1927] 433 ss.; Tondo, in *SDHI.* [1971] 53 ss., 57). Lo Schilling, che giustamente accetta la genuinità di « fulminibus », ancora più giustamente dubita dell'uso passivo di « occisit » e della attendibilità del meccanismo contorto del *numen*: pertanto egli, attraverso una ricca e dottissima rievocazione dell'importanza attribuita dagli antichi a *Iuppiter Fulgur*, conclude che il soggetto implicito (ed ovvio) di « occisit » è « Iuppiter ».

Possibile, naturalmente; ma solo a patto di far risalire la formula ad un'epoca, non certamente molto arcaica, in cui si può essere formato, e può aver preso corpo, il « soggetto » divino di Giove folgorante.

Per parte mia, a costo di essere accusato di banale, suggerirei una spiegazione più semplice. In primo luogo, è indiscutibile che Festo ha tratto la *lex Numae*, sulla sorte dell'uomo folgorato, da due fonti diverse (« et alibi »), di cui non è detto che la prima (quella col « ne supra genua tollito ») rappresentasse, come vuole il Tondo, la formulazione più antica e di cui, in ogni caso, nessuna veramente si rifaceva alle improbabili origini « regie » della *lex*. In secondo luogo, è pensabile che il versetto pseudo-legislativo fosse usualmente tramandato e recitato, sia nella prima che nella seconda versione, senza la precisazione relativa all'*homo* colpito dal fulmine, cioè alla maniera secca ed essenziale che caratterizza molti versetti delle XII tavole (tra cui quello « si nox furtum faxit », che incontreremo tra poco): la precisazione, in altri termini, fu probabilmente aggiunta da Festo allo scopo di rendere più chiaro il contenuto della disposizione ai suoi lettori. In terzo luogo, non è da escludere che la prima fonte non portasse un « fulminibus occidit (occisit) », ma un « fulminibus occidit » (da *ob* e *cado*), un « cadde per forza di fulmini » (avente per soggetto implicito « homo »)

sostanzialmente parallelo al « *fulmine occisus est* » riportato dalla seconda formula.

Insomma, il nostro grammatico, che andava assiduamente alla ricerca degli usi antichi di « *occidere* » (da *ob* e *caedo*) e che era, lui sí, pienamente permeato del mito di *Iuppiter Fulgur*, ha interpretato per influenza della seconda fonte, l'« *occidit* » della prima fonte come « *occidit* » (nel senso di « Giove folgorante uccise ») e, ben sapendo che il perfetto arcaico di « *occidere* » (uccidere) era « *occisit* » (cfr. Macr. *Saturn.* 1.4.19: « *si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto* »), ha « arcaicizzato » l'« *occidit* » in « *occisit* », dopo di che ha peggiorato la situazione esplicitando, con « *hominem* », il complemento oggetto del suo « *occisit* ».

Errore veniale di grammatico antico o sciocchezza imperdonabile di giusromanista contemporaneo?

2. Ad ogni modo, il giusromanista contemporaneo, rileggendo il saggio dello Schilling nella raccolta degli scritti di questo autore (S.R., *Rites, cultes, dieux de Rome* [Paris 1979] 358 ss.) non ha desistito dal suo spericolato andazzo. Ed ecco quanto gli è venuto di aggiungere a proposito della prima versione della *lex Numae*, con particolare riguardo al plurale « *fulminibus* » (perché non il singolare?) ed al divieto di « *tollere super genua* » la vittima del fulmine.

« *Fulminibus* », che lascia lo Schilling indifferente, è spiegato dal Tondo come plurale « con valore indeterminato » (plurale cui si faceva ricorso in un'epoca molto antica, alla quale era ancora inconsueto esprimere un valore generico attraverso un singolare, cioè attraverso un « *fulmine* »), mentre « *super genua ne tollito* » è esplicito tanto dal Tondo quanto dallo Schilling come un divieto di raccogliere il corpo del folgorato per metterlo a bruciare su un rogo, con riferimento quindi ad un'epoca (precisa il Tondo: con riferimento alle costumanze sabine) in cui era uso incinerare i morti. Discettazioni, quelle qui sintetizzate, molto sottili e avvincenti, da andarsi a leggere con autentico godimento sui testi originali. Ma discettazioni, mi si permetta di aggiungere, che rafforzano, piuttosto che indebolire, il senso di incredulità di molti lettori verso certi problemi.

Posto che le *leges regiae* siano mai state pubblicate in autentici documenti scritti, non vi è dubbio che il testo originale ne sia andato comunque successivamente perduto, e lo conferma ciò: che della nostra *lex Numae* abbiamo due versioni letterali diverse. E allora, chi ci autorizza ad essere tanto sicuri del fatto che sia l'una che l'altra redazione non siano in qualche modo parafrasi piú tarde della redazione originaria?

Parafraresi, preciso, estratte da contesti letterari, in cui è ben possibile che si esplicitasse in *Iuppiter* il soggetto di « *occisit* » nella versione *a*, ed in cui, si aggiunga, il « *super genua ne tollito* » della stessa versione *a* era un modo vagamente poetico (si pensi alla Pietà di Michelangelo) per esprimere lo « *ei iusta nulla fieri oportet* » (cioè il divieto di funerali solenni) attraverso l'invito ai parenti a non raccogliere la salma sulle proprie ginocchia.